

**Richiamate:**

- la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi da 494 a 511 di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi;
- la deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 contenente indicazioni integrative e chiarimenti per la predisposizione del Piano Anticorruzione per il triennio 2016/2018 nonché le risultanze delle indagini effettuate sui Piani per la prevenzione della Corruzioni pubblicate dagli Enti;

**Considerato** che nella citata deliberazione l'ANAC ha, peraltro, individuato le seguenti principali criticità nei piani per la prevenzione della corruzione: una scarsa definizione del percorso di acquisizione di lavori, beni e servizi con la mancata individuazione delle misure di prevenzione nonché un'insufficiente programmazione degli approvvigionamenti, soprattutto per i beni e servizi;

Visto che in data 16 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016 che all'art 21 espressamente recita: **Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)** 1. Le amministrazioni aggiudicatrici il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#). 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'[articolo 29, comma 4](#). 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'[articolo 216, comma 3](#).

**Ritenuto** opportuno fornire agli uffici comunali indirizzi per il rispetto delle indicazioni operative fornite dall'ANAC al fine di dare concreta e pratica attuazione alle misure di prevenzione della corruzione da intendersi come adozione di regole che si pongano nell'ottica di miglioramento delle procedure di selezione nella scelta dei contraenti per l'affidamento di beni e servizi; per una migliore razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'osservanza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell'acquisto di beni e servizi;

**Preso atto** che tale finalità possa essere perseguita nei termini che seguono: introduzione della programmazione biennale per l'approvvigionamento di beni e servizi da realizzarsi a cura di ciascun ufficio per l'acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni e/o per l'affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe (es. manutenzione patrimonio comunale, manutenzione strade, pulizia sede comunale, manutenzione automezzi, manutenzione centrali termiche, manutenzione impianti elettrici, acquisto di generi vari per la manutenzione del patrimonio etc.) nel modo che segue:

- rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per l'anno finanziario in corso, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;
- individuazione dei beni e delle prestazioni oggetto dell'acquisizione;
- della quantità ove calcolabile;
- determinazione dell'importo dell'affidamento;
- applicazione dell'art. 221 del d. lgs. 50/2016.

**Precisato che** nel caso di beni e/o loro categorie omogenee siano rinvenibili ed acquistabili all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il cui valore complessivo di approvvigionamento sia pari o superiore € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, permane l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, così come disposto dall'art. 1 comma 450 delle legge 296/2006;

Visto che con nota prot. n. 38613 del 19.05.2016 il Segretario Generale in applicazione dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, ha invitato i sigg.ri dirigenti di settore a comunicare tempestivamente gli affidamenti di servizi e forniture da attivare nel corso degli anni 2016 e 2017 unitamente ai relativi importi.

Visti i riscontri forniti dai dirigenti di settore;

Ritenuto che le previsioni contenute nel presente atto di indirizzo integrano e rafforzano le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 28/01/2016, rappresentano un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile di settore e per esso di ogni responsabile del procedimento nonché parametro per la valutazione della performance individuale e per l'erogazione dell'indennità di risultato e della produttività individuale;

Si propone pertanto l'approvazione del presente provvedimento contenente in allegato l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi che i dirigenti di settore hanno comunicato di dover attivare nel corso del biennio 2016/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede

Attesa la propria competenza in materia

Con voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi come da allegato prospetto.
3. Di precisare che restano ferme le previsioni dell'art. 1 comma 450 delle legge 296/2006 come in premessa indicate.
4. Di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 28/01/2016, rappresenta un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni responsabile di settore e per esso di ogni responsabile del procedimento nonché parametro per la valutazione della performance individuale e per l'erogazione dell'indennità di risultato e della produttività individuale.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno rappresentate dai dirigenti di servizio.
6. Di dare atto che le spese finanziate con i proventi di cui all'art. 208 C.D.S. saranno effettuate previo introito delle relative risorse.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i responsabili di servizi e responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del presente atto di indirizzo nonché di assicurarne la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente – altri contenuti – corruzione.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.